

# CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ PER LE SOSTITUZIONI

## **REGOLAMENTO BANCA DELLE ORE**

### *Art.1. Finalità del Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni*

#### *ed istituzione della banca delle ore*

Il presente regolamento viene istituito per venire incontro alle esigenze dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Ugo Foscolo" di Canicattì, riguardanti la regolamentazione delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque causa escluso gli scioperi.

Viene stipulato un **Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni** (in sigla **C.S.S.**) tra tutti quei docenti dell'Istituzione Scolastica che su base volontaria aderiscano ad uno scambio tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti compensandole, prima o poi, con ore di permessi brevi o ferie secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.

Viene così istituita una **banca delle ore** nel rispetto del CCNL del comparto Scuola vigente e senza aggravii di spesa per l'amministrazione pubblica.

### *Art.2. Conto individuale per docente*

A ciascun docente che aderisca al Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni viene intestato un conto individuale su cui potrà immettere o prelevare ore. Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l'orario di cattedra, autorizzate dal Dirigente Scolastico.

L'utilizzo delle ore accantonate può avvenire in due modalità differenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio:

1. tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL art. 16 - commi 1 e 3;
2. tramite la concessione di giornate di ferie, in numero massimo di sei per anno scolastico, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 comma 9 del CCNL, conteggiando le effettive ore di assenza durante la stessa giornata di ferie.

Non possono essere conteggiate le ore dei giorni di malattia, le ore dei giorni di sciopero e le ore dei giorni di assenza per servizio.

### *Art. 3. Stipula e recesso*

La stipula del Contratto di Solidarietà per le Sostituzione e l'eventuale recesso devono risultare per iscritto, ed ha validità per tutto l'anno scolastico.

Il periodo di riferimento del conto della banca delle ore si basa sull'anno scolastico. Al 31 maggio di ciascun anno scolastico si azzerano i debiti o i crediti secondo le modalità previste dal successivo art.8.

### *Art.4. Condizioni per l'istituzione della banca delle ore*

Le condizioni per il funzionamento della banca delle ore sono le seguenti:

1. ciascun docente aderente stabilirà due ore a disposizione (almeno una delle quali da scegliere tra la prima e la seconda ora di lezione), oltre il suo orario di cattedra, per eventuali sostituzioni di colleghi assenti; le ore scelte dal docente saranno denominate BO1.
2. il Dirigente Scolastico stabilirà per ciascun docente aderente, salvaguardando il giorno libero, compatibilmente con il suo orario di cattedra e in modo tale da distribuire al meglio le ore a disposizione di tutti i docenti in tutto l'orario di lezioni settimanale, altre tre ore a disposizione per la sostituzione di colleghi assenti; le ore scelte dal dirigente scolastico saranno denominate BO2.

Ciascun docente si potrà trovare in pareggio, a debito oppure a credito nei confronti della banca delle ore. Per tali condizioni sono previste diverse situazioni di utilizzo delle ore che mette a disposizione:

1. se il docente è a credito oppure in pareggio potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente le ore tipo BO1;
2. se il docente è a debito potranno essere utilizzate sia le ore tipo BO1 sia le ore tipo BO2. Questo per dare la possibilità di colmare il debito prima possibile.

#### *Art.5 Priorità*

Qualora in una determinata ora vi siano più docenti a disposizione, la priorità della scelta per la sostituzione di colleghi assenti è la seguente:

1. docenti con ore a disposizione facenti parte dell'orario di cattedra;
2. docenti delle classi interessate alla riforma che devono recuperare la frazione di ore ridotte a 55 minuti (per tali docenti tale recupero va fatto nell'ambito delle stesse classi della riforma).
3. docenti che non aderiscono al CSS e che devono recuperare permessi brevi;
4. docenti aderenti al CSS che siano maggiormente in debito oppure meno a credito nei confronti della banca ore;
5. docenti che aderiscono al CSS ma che non hanno in quella ora disponibilità BO;
6. docenti che non aderiscono al CSS che saranno ricompensati a pagamento (ore eccedenti).

#### *Art.6. Diritti e doveri*

La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio della Scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica che la Scuola ha in uso, ed essere autorizzate.

Il Dirigente Scolastico può differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate solo nel caso in cui si verificano particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili e comunque in presenza di valide motivazioni.

#### *Art.7 Bilancio a fine anno scolastico*

Tutti i conti della banca delle ore intestati a ciascun docente al 31 maggio di ciascun anno scolastico saranno chiusi.

L'obiettivo della dirigenza e dei docenti è quello di chiudere tutti i conti in pareggio.

Qualora ciò non si verificasse si possono avere due differenti situazioni:

1. il conto del docente è a credito. In tal caso al docente sarà riconosciuto un contributo prelevato dal capitolo "ore eccedenti" del bilancio. Qualora la quantità di

ore a credito dei docenti supera la disponibilità finanziaria, il compenso sarà ridotto equamente e proporzionalmente alle disponibilità;

2. il conto del docente è a debito. In tal caso il debito di ore potrà essere recuperato con altre attività d'insegnamento diverse dalle semplici sostituzioni, anche pomeridiane o nel periodo estivo, come recuperi o sportelli. Se ciò non dovesse essere possibile per fatti imputabili al docente si dovrà applicare la condizione prevista dall'art.16 comma 4 del CCNL.

#### *Art.8. Docenti non aderenti al contratto di solidarietà per le sostituzioni*

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano al CSS trova applicazione quanto previsto dal CCNL. I docenti che aderiscono al CSS non sono tenuti alla sostituzione dei docenti che non hanno aderito, a meno che non si tratti di assenza per malattia, per servizio oppure assenze per le quali il CCNL non preveda esplicitamente la condizione di sostituzione con altro personale in servizio presso la stessa sede.

#### *Art 9 Sostituzioni nella stessa sede*

Le sostituzioni dei colleghi assenti devono essere operate nell'ambito della stessa sede di servizio del docente, intendendo per sede la parte della Scuola regolamentata dallo stesso orario di lezione (Liceo Classico o Liceo Scientifico). Ciascun docente però ha facoltà di scegliere se dare o meno la disponibilità per entrambe le sedi.

#### *Art.10. Norme finali e conclusive*

L'andamento della banca delle ore viene monitorato al fine di favorirne l'utilizzo individuando eventuali modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento. Il presente regolamento riveste carattere sperimentale ed il buon funzionamento dell'iniziativa è subordinato da un lato al senso di responsabilità di ciascun docente e, dall'altro alla disponibilità del Dirigente Scolastico, sempre nell'ambito del quadro normativo vigente. Tutti i docenti ed il Dirigente Scolastico si impegnano a verificarne e confermarne la validità al termine dell'anno scolastico in corso.